Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Giovedì 20 luglio — Numero 170

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 33; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

Parte ufficiale.

LEGGI E DECRETI.

Disposizioni diverse.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 961 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 14 dicembre 1919, n. 2482, e 30 settembre 1920, n. 1389;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1922, il conto corrente per la gestione e il finanziamento della liquidazione dei pellami e dei materiali accessori, istituito col Regio decreto 14 dicembre 1919, n. 2482, è abolito.

Il fondo che alla data suddetta risulterà disponibile sul cennato conto corrente sarà versato al contabile del Portafoglio, in conto delle somme a quest'ultimo dovute in dipendenza delle erogazioni disposte all'estero per l'acquisto dei pellami e dei materiali accessori.

Art. 2.

Dalla stessa data del 1° luglio 1922 le entrate e le spese inerenti alla liquidazione di che trattasi, saranno conteggiate in bilancio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 919 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la domanda 8 giugno 1922 con cui il presidente del Comitato della Fiera di Milano debitamente autorizzato dal Comitato stesso, chiede che la iniziativa che va sotto il nome di: « Fiera di Milano campionaria internazionale » venga eretta in Ente morale e ne sia approvato lo statuto organico;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito, con sede in Milano, un Ente autonomo denominato « Fiera di Milano campionaria internazionale ». Suo scopo è di provvedere alla attuazione di mostre campionarie e temporanee, in prosecuzione della iniziativa, fin qui esistente, denominata « Fiera di Milano » e con tutte le facoltà inerenti.

Art. 2.

L'Ente autonomo predetto è costituito dall'attuale Comitato della Fiera di Milano e dal Collegio degli oblatori di essa Fiera. Il suo patrimonio iniziale è di un milione di lire (L. 1,000,000) conferito in parti eguali dall'attuale Comitato della Fiera di Milano e dal Collegio degli oblatori suddetti.

Art. 3.

L'Ente autonomo provvede al raggiungimento degli scopi per i quali è costituito nei modi e coi mezzi indicati nello statuto allegato al presente decreto, visto, d'ordine Nostro ed approvato dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

STATUTO dell'Ente autonomo Fiera di Milano campionaria internazionale

Dello scopo.

Art. 1.

È costituito con sede in Milano un Ente autonomo denominato Fiera di Milano campionaria internazionale. Suo scopo è di provvedere all'attuazione di mostre campionarie e temporanee, in prosecuzione della iniziativa attualmente esistente della Fiera di Milano. Esso ha tutte le facoltà inerenti.

Del patrimonio.

Art. 2.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dalle attività risultanti dall'inventario di liquidazione del Comitato organizzatore della Fiera di Milano e dallo stesso conferito all'Ente;

b) dalle oblazioni che risulteranno fatte a favore dell'Ente dal Collegio degli oblatori entro il 1922 per somma non inferiore a L. 500.000;

c) dalla quota parte delle attività nette d'esercizio, secondo quanto dispone l'art. 9 del presente statuto.

Art. 3.

Alle spese per il funzionamento dell'Ente si provvede:

a) con le quote di noleggio dei posteggi e con il ricavato di ogni altra iniziativa e concessione relativa alla Fiera;

b) con i fondi messi a disposizione dell'Ente dal Collegio dei benemeriti della Fiera di Milano e da quello degli oblatori secondo le norme contenute nei rispettivi statuti;

c) con il contributo annuale dello Stato;

d) con il contributo di altri Enti;

e) con donazioni, elargizioni e proventi derivanti dall'attività svolta dall'Ente e con ogni altra forma di contributo annessa dalle leggi vigenti;

f) con gli interessi attivi del patrimonio.

Del Consiglio generale.

Art. 4.

L'Ente è amministrato da un Consiglio generale composto fino a 19 membri di cui:

a) sette scelti dal Comitato della Fiera di Milano tra i propri componenti in carica all'atto della costituzione dell'Ente;

b) due eletti dal Collegio dei benemeriti della Fiera di Milano;

c) due eletti dal Collegio degli oblatori della Fiera di Milano;

d) due eletti dagli aderenti annualmente e prima della chiusura della Fiera secondo le norme che verranno approvate dall'Ente;

e) tre designati dalle competenti Amministrazioni dello Stato e cioè: uno dal Ministero dell'industria e commercio, uno dal Ministero del tesoro, uno dal Ministero del lavoro;

f) tre designati, in ragione di uno per ciascuno dai seguenti Enti: provincia di Milano, comune di Milano, Camera di commercio di Milano in quanto ognuno di essi versi, ad incremento della Fiera, un contributo annuo non minore di L. 50.000.

I membri eletti durano in carica tre anni, quelli di cui alle lettere *d)* ed *f)* durano in carica un solo anno. Tutti possono essere riconfermati.

In caso di vacanza di posti i membri eletti di ciascun gruppo provvederanno alle rispettive sostituzioni che avranno effetto

fino alla prossima riunione del Consiglio generale, nella quale ha luogo l'approvazione del bilancio annuale.

Per i membri designati g'i Enti mandanti saranno invitati a fare nuove designazioni e dovranno provvedervi e tro un mese dalla chiusura dell'esercizio durante il quale scade il termine della loro nomina.

I membri di cui alle lettere *a, b, c, d,* hanno voto deliberativo.

Art. 5.

Il Consiglio generale ha i più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell'Ente; ne fissa le direttive; delibera sulle forme dell'azione da svolgere e prendere i provvedimenti all'uopo necessari

Le funzioni di consigliere sono gratuite.

Art. 6.

Il consiglio generale nomina nel suo seno, una Giunta esecutiva composta di un presidente, un vice presidente, un tesoriere economo e quattro membri. I componenti la Giunta esecutiva dovranno essere prescelti fra i consiglieri appartenenti alle categorie di cui alle lettere *a) b) c) d)* dell'art. 4. La Giunta esecutiva rappresenta il Consiglio generale e provvede alla esecuzione dei suoi deliberati alla ordinaria gestione, al funzionamento interno dell'Ente e delle organizzazioni collaterali. Essa è assistita dal segretario generale che è pure segretario del Consiglio.

Art. 7.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente: convoca e presiede le sedute della Giunta e del Consiglio generale; provvede all'esecuzione delle loro deliberazioni; fa parte di diritto di tutte le Commissioni elette nel seno dell'Ente; sottoscrive gli atti ed i bilanci e compie tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente. In caso di sua assenza o di impedimento, ne fanno a turno le sue veci il vice presidente ed un consigliere all'uopo delegato dal presidente.

Del bilancio.

Art. 8.

Entro tre mesi dalla chiusura della Fiera il Consiglio generale sarà convocato per approvare i bilanci di cui sarà rilasciata copia autentica agli Enti rappresentati in seno al Consiglio stesso in quanto risultino oblatori per l'esercizio a cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio generale nomina tre revisori della contabilità ai quali potrà essere corrisposto un emolumento.

L'esercizio finanziario dell'Ente Fiera di Milano comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo

Art. 9.

Le eccedenze attive di ciascun esercizio dell'Ente saraanno devolute per:

il 40 % in aumento del patrimonio;

il 50 % per la costituzione della riserva;

il 10 % a disposizione della Giunta per eventuali gratificazioni al personale.

Dello scioglimento.

Art. 10.

L'Ente potrà sciogliersi con deliberazione del Consiglio generale e con i voti di almeno due terzi dei consiglieri in carica.

In tal caso le eventuali attività residue saranno erogate, a giudizio del Consiglio generale ed a beneficio di Istituti e di iniziative di carattere industriale e commerciale

Roma, 1° luglio 1922.

Visto, si approva d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro per l'industria e il commercio

TEOFILO ROSSI.

Il numero 953 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge sulla R. Avvocatura erariale, approvato con R. decreto 24 novembre 1902, n. 1304;

Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli Enti autonomi portuali di Cremona e di Piacenza, istituiti rispettivamente col decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 571, e con la legge 20 agosto 1921, n. 1220, possono essere rappresentati e difesi dalla R. Avvocatura erariale in tutti i giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, collegi arbitrali e giurisdizioni speciali.

Gli onorari e le competenze da corrispondersi alla Avvocatura dagli Enti autonomi suddetti, saranno liquidati a norma di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — RICCIO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 959 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, ultimo comma, del R. decreto legislativo 26 febbraio 1920, n. 167, relativo all'annullamento, mediante perforazione delle marche da bollo doppie per la riscossione della tassa di bollo sulle vendite e somministrazioni di oggetti di lusso;

Visto l'art. 7, n. 1, del testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, che dà facoltà al Governo di modificare o mutare le norme relative all'apposizione ed all'annullamento delle marche da bollo;

Visti i Nostri decreti 29 dicembre 1921, n. 2061, e 9 febbraio 1922, n. 77;

Ritenuta l'opportunità di far decorrere un nuovo congruo periodo di tempo prima di rendere obbligatorio l'annullamento delle marche da bollo mediante perforazione, in maniera che il pubblico, usufruendo della libera facoltà lasciatagli per tale sistema di annullamento, abbia modo di abituarsi ad applicarlo e a riconoscerne la utilità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'annullamento obbligatorio delle marche da bollo mediante perforazione, di cui al Nostro decreto 29 dicembre 1921, n. 2061, è rinviato al 1° gennaio 1923.

Art. 2.

Rimane ferma la facoltà per chiunque di eseguire ai sensi del Nostro decreto 9 febbraio 1922, n. 77, l'annullamento delle marche da bollo mediante perforazione, osservate le norme stabilite con l'art. 2 del Nostro decreto 29 dicembre 1921, n. 2061.

Art. 3

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche alla Venezia Giulia e alla Venezia Tridentina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTONE.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI

Il numero 960 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il R. decreto 5 marzo 1922, n. 288, contenente norme di attuazione, coordinamento e transitorie per l'entrata in vigore nelle nuove Provincie dei Codici penali e di procedura penale del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai difensori penali, attualmente inscritti nell'albo della Corte di appello delle nuove Provincie del Regno, è conservato il diritto di patrocinio nei limiti ad essi riconosciuti prima dell'entrata in vigore delle leggi penali del Regno.

Art 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — LUIGI ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri a S. M. il Re, in udienza del 9 luglio 1922 sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Cetona (Siena).

SIRE!

La gestione straordinaria del comune di Cetona non ha potuto ancora condurre a termine alcune complesse questioni amministrative, interessanti quella civica azienda.

E poichè, d'altra parte, le attuali condizioni dell'ordine pubblico non consentono di procedere alla convocazione dei comizi, mi onoro sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di quel Comune.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto, in data 30 marzo 1922, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Cetona, in provincia di Siena;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Cetona è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 6 luglio 1922, sul decreto che proroga i poteri dei Regi commissari straordinari di Quinto Valpantena (Verona), Collegno (Torino), Andorno (Novara) e Garaguso (Potenza).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari di Quinto Valpantena (Verona), Collegno (Torino), Andorno (Novara) e Garaguso (Potenza), per dar modo alla gestione

straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non consentendo, d'altra parte, le condizioni attuali dell'ordine pubblico di procedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduti i Nostri decreti in data 9 marzo, 23 febbraio, 19 marzo e 6 aprile 1922, con cui vennero sciolti, rispettivamente i Consigli comunali di Quinto Valpantena (Verona), Collegno (Torino), Andorno (Novara) e Garaguso (Potenza);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei suddetti Consigli comunali, è prorogato di altri tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 23 marzo 1922, n. 434, che stabilisce il coefficiente di aumento del dazio sullo zucchero di prima classe, per la campagna saccarifera 1922-923;

Determina:

Il coefficiente di aumento del dazio sullo zucchero di prima classe, stabilito, per la campagna saccarifera 1922-923, nella misura di 0,7 dal R. decreto-legge 23 marzo 1922, n. 434, sarà applicato a datare dal 21 luglio 1922.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 12 luglio 1922.

Il ministro
BERTONE.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 2 aprile 1922:

Petrucci Guglielmo, capitano, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 23 ottobre 1920, collocato poi in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 13 dicembre 1921.

Con R. decreto del 26 marzo 1922:

Sereno Costantino, tenente complemento, nominato sottotenente in servizio attivo permanente, con anzianità assoluta 16 giugno 1918 e con riserva di anzianità relativa.

Arma di cavalleria.

Capitani.

Con R. decreto del 26 marzo 1922:

I seguenti capitani in aspettativa per riduzione quadri, sono richiamati in servizio effettivo dal 16 marzo 1922:
Rossi Guido Gaetano — Marucci Giuseppe.

D'agostino Vincenzo, capitano, le aspettative per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, concesse con Regi decreti 16 maggio 1920 e 10 marzo 1921, sono commutate per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Tenenti.

Con R. decreto del 26 marzo 1922:

Albertazzi Cesare, tenente, l'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, è commutata per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO

Il giorno 17 corrente in Isola delle Femmine, provincia di Palermo, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 18 luglio 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	181 52	Dinari	—
Londra	96 96	Corone jugoslave	—
Svizzera	418 50	Belgio	172 05
Spagna	342 —	Olanda	8 58
Berlino	4 81	Pesos oro	17 72
Vienna	0 07	Pesos carta	7 766
Praga	49 30	New York	21 78

Oro . . . . 420 25.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	70 975	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 %	77 71	—

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 24, dal 12 al 18 giugno 1922

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Alessandria	Asti	—	2	—	2
Brescia	Brescia	—	3	—	5
»	Chiari	—	1	—	2
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Cosenza (a)	Castrovillari	—	1	—	1
Cuneo	Mondovì	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Genova	Spezia	—	1	—	1
Girgenti (a)	Girgenti	1	—	1	—
Milano	Abbiategrasso	—	1	—	1
»	Monza	—	1	—	1
Napoli	Casoria	—	1	—	1
»	Pozzuoli	—	1	—	1
Palermo	Corleone	—	1	—	1
Perugia	Foligno	—	1	—	1
Potenza	Potenza	1	2	1	2
Sassari	Ozieri	1	—	2	—
»	Sassari	—	1	—	1
		4	19	5	22
Carbonchio sintomatico					
Alessandria	Asti	—	1	—	1
Cuneo	Alba	—	2	—	2
Grosseto	Grosseto	—	1	—	1
Palermo	Corleone	—	1	—	1
Parma	Borgotaro	1	—	1	—
Sassari	Alghero	1	—	1	—
»	Sassari	—	1	—	3
		2	6	2	8
Afta epizootica					
Alessandria	Asti	1	—	1	—
»	Novi Ligure	—	1	—	1
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Ascoli Piceno	Fermo	1	—	1	—
Segue Afta epizootica					
Avellino	Avellino	1	—	2	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	1	5	2
»	Bari	1	—	1	—
Belluno	Belluno	2	—	6	2
»	Feltre	1	—	3	3
»	Pieve di Cadore	—	1	—	1
Bergamo	Bergamo	3	—	4	2
»	Clusone	1	1	1	2
Bologna	Bologna	7	—	10	1
»	Imola	3	—	3	—
»	Vergato	1	—	1	—
Brescia	Breno	1	—	1	—
»	Brescia	8	2	10	2
»	Chiari	1	—	1	—
»	Salò	1	—	2	—
»	Verolanuova	3	—	7	2
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	5	—
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Catanzaro	Monteleone di Cal.	1	—	3	—
Como (a)	Lecco	1	1	1	2
»	Varese	1	—	2	—
Cremona (a)	Casalmaggiore	5	—	9	—
»	Crema	1	—	1	—
»	Cremona	11	1	15	3
Cuneo	Alba	1	—	3	1
»	Saluzzo	—	1	—	1
Ferrara	Comacchio	1	—	1	—
»	Ferrara	3	1	8	2
Firenze	Firenze	3	2	7	2
Forlì	Cesena	1	2	9	8
»	Forlì	1	1	1	2
Genova	Chiavari	—	1	—	1
»	Genova	1	—	1	—
»	Savona	1	—	1	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati
Segue Afta epizootica					
Lucca	Lucca	6	—	6	1
Mantova	Mantova	3	1	3	1
Massa Carrara	Massa	3	—	7	2
Milano	Abbiategrasso	1	1	1	1
»	Gallarate	1	—	1	—
»	Lodi	3	1	4	1
»	Milano	4	—	5	2
»	Monza	1	—	1	—
Modena	Modena	1	—	1	—
Napoli	Napoli	1	—	6	—
Novara	Biella	1	—	1	—
»	Domodossola	1	—	2	—
»	Novara	4	1	7	3
»	Vercelli	2	2	2	2
Padova	Padova	5	—	5	—
Parma	Borgo S. Donnino	4	—	5	—
»	Parma	2	—	2	—
Pavia	Mortara	3	—	3	1
»	Pavia	5	—	5	1
»	Voghera	1	—	1	—
Perugia	Spoleto	2	1	2	1
Pesaro-Urbino	Pesaro	1	—	4	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	—	1	—	1
Pisa	Pisa	1	—	1	—
Porto Maurizio	Porto Maurizio	1	—	1	—
»	San Remo	—	1	—	1
Ravenna	Lugo	2	—	2	—
»	Ravenna	1	1	3	1
Reggio Cal. (*a*)	Gerace Marina	2	—	9	—
»	Reggio Calabria	2	—	4	—
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
»	Reggio Emilia	2	3	7	11
Roma	Roma	2	1	2	1
»	Velletri	5	—	5	—
Rovigo	Adria	1	—	1	—
»	Rovigo	1	—	1	—
Salerno	Campagna	1	—	2	2
Siracusa	Modica	1	—	5	—
Sondrio	Sondrio	2	—	4	—
Torino	Torino	2	—	2	—
Treviso	Treviso	—	1	—	1
Udine (*a*)	Pordenone	2	3	2	3
»	Udine	—	2	—	2
Venezia	Venezia	12	1	21	2
Verona	Verona	1	2	1	4
Vicenza	Vicenza	2	4	6	11
		168	46	279	99
Malattie infettive dei suini					
Ancona	Ancona	—	4	—	4
Arezzo	Arezzo	3	—	29	6
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	2	—	2	—
Belluno	Belluno	—	1	—	1
»	Feltre	—	2	—	8
Benevento	Cerreto Sannita	1	—	1	—
Bologna	Bologna	1	—	1	1
Campobasso	Campobasso	—	3	—	3
»	Larino	—	1	—	1
Catanzaro	Catanzaro	2	—	8	—
Forlì	Rimini	1	—	1	—
Grosseto	Grosseto	1	—	1	—
Macerata	Macerata	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Messina	Patti	2	—	7	—
Modena	Modena	2	—	2	—
Perugia	Foligno	—	1	—	2
Potenza	Matera	1	1	1	1
»	Melfi	1	—	1	—
»	Potenza	1	—	1	—
Reggio Cal. (*a*)	Gerace Marina	2	—	17	—
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
»	Reggio Emilia	—	2	—	2
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
»	Viterbo	1	—	1	—
Sassari	Ozieri	—	1	—	1
Siena (*a*)	Siena	3	2	3	4
Teramo	Penne	1	—	1	1
»	Teramo	1	—	3	—
Udine	Udine	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		27	23	81	35
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	3	—
Roma	Viterbo	1	—	1	—
		2	—	4	—
Tubercolosi bovina.					
Teramo	Penne	—	1	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati
Farcino criptococcico					
Ancona	Ancona	1	—	1	—
Avellino	**Ariano di Puglia**	1	—	3	—
»	**Avellino**	2	—	5	—
Bari delle Puglie	**Barletta**	3	—	3	—
Benevento	**Benevento**	1	—	1	—
Caltanissetta	**Caltanissetta**	1	—	2	—
Caserta	Gaeta	—	1	—	1
Girgenti (*a*)	Bivona	1	—	3	—
»	Girgenti	4	—	7	—
Messina	**Messina**	1	—	5	—
Napoli	**Casoria**	2	—	2	—
»	**Castellammare di S.**	1	1	2	1
»	**Napoli**	6	—	28	3
Palermo	**Palermo**	2	—	72	1
	Termini Imerese	1	—	7	—
Pisa	Pisa	1	—	1	—
Salerno	Campagna	—	1	—	1
Siracusa	**Siracusa**	1	—	13	—
		29	3	155	7
Rabbia.					
Ancona	**Ancona**	1	—	5	—
Aquila degli A. (*b*)	**Sulmona**	1	—	10	—
Bari delle Pug. (*b*)	**Altamura**	1	—	7	—
»	**Bari**	1	1	1	1
»	**Barletta**	—	1	—	1
Belluno	Feltre	—	1	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	—	1	—	1
Como (*a*)	Como	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	5	—	5
»	San Miniato	—	1	—	1
Forlì	Rimini	1	—	1	—
Livorno	Livorno	1	—	6	2
Macerata	Macerata	1	—	1	—
Napoli	Napoli	—	1	—	3
Palermo	Palermo	1	—	8	4
Salerno (*b*)	Salerno	—	1	—	1
Siena (*a*) (*b*)	**Siena**	—	2	—	3
Segue *Rabbia*					
Siracusa (*b*)	Siracusa	1	—	1	—
»	Siracusa	1	—	1	—
Teramo (*b*)	Teramo	—	1	—	2
Venezia	Venezia	—	1	—	1
Verona	Verona	—	2	—	2
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		10	20	41	30
Rogna.					
Aquila degli Ab.	Aquila degli Abr.	1	—	1	—
»	**Avezzano**	1	1	13	1
»	Cittaducale	1	—	1	—
»	Sulmona	2	—	27	—
Ascoli Piceno	**Ascoli Piceno**	1	—	5	—
Avellino	**Ariano di Puglia**	1	—	1	—
Benevento	Benevento	1	—	2	—
Caltanissetta	Caltanissetta	4	—	58	—
Campobasso	Campobasso	—	1	—	1
»	**Isernia**	1	—	5	—
»	Larino	1	—	1	—
Cosenza (*a*)	Castrovillari	—	1	—	10
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Macerata	Camerino	1	—	8	—
Napoli	**Napoli**	1	—	3	—
Palermo	Palermo	—	1	—	2
Perugia	Foligno	1	—	5	—
Potenza	Matera	—	1	—	1
»	Melfi	2	—	2	—
»	Potenza	2	—	2	—
Roma	Frosinone	1	—	1	—
»	Roma	2	—	2	—
»	Velletri	3	—	3	—
»	Viterbo	2	—	2	—
Salerno	Campagna	1	—	1	—
Torino	Susa	1	—	1	—
»	Torino	1	—	1	—
		32	6	145	16

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Morva.					
Avellino (*b*)	Ariano di Puglia	1	—	1	—
Vaiuolo ovino.					
Aquila degli Ab.	Aquila	3	2	3	4
»	Avezzano	5	3	6	5
»	Sulmona	7	1	13	1
Bari delle Puglie	Bari	1	—	2	—
»	Barletta	1	—	3	—
Chieti	Lanciano	2	1	2	1
Potenza	Melfi	3	—	11	1
		22	7	40	12
Morbo coitale maligno.					
Como (*a*)	Como	1	—	1	—
Pisa	Volterra	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
Venezia (*b*)	Venezia	2	—	2	—
		5	—	5	—
Colera dei polli					
Teramo	Penne	1	—	6	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie con casi di malattia	Numero dei comuni con casi di malattia	Numero delle località con casi di malattia
Carbonchio ematico	14	23	27
Carbonchio sintomatico	6	8	10
Afta epizootica	48	214	378
Malattie infettive dei suini	24	50	116
Morva	1	1	1
Farcino criptococcico	13	32	162
Rabbia	19	30	71
Rogna	16	38	161
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	2	2	4
Vaiuolo ovino	4	29	52
Morbo coitale maligno	4	5	5
Tubercolosi bovina	1	1	1
Influenza del cavallo	—	—	—
Colera dei polli	1	1	7

a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
b) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 29 maggio al 4 giugno 1922

COMMISSARIATO generale civile	DISTRETTO politico	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Afta epizootica.					
Venezia Giulia	Monfalcone	9	1	14	2
»	Sesana	1	—	2	—
»	Volosca	1	—	4	—
Venezia Triden.	Bolzano	—	1	—	1
»	Borgo	2	—	3	4
»	Merano	—	2	—	3
»	Mezolombardo	—	1	—	5
		13	5	23	15
Malattie infettive dei suini.					
Venezia Giulia	Capodistria	1	1	13	1
»	Gorizia	—	1	—	1
»	Pola	1	—	1	—
»	Postumia	—	1	—	1
»	Volosca	2	—	4	—
Venezia Trident.	Bolzano	2	1	4	5
»	Bressanone	3	—	5	—
»	Mezolombardo	—	1	—	1
»	Merano	1	2	9	10
»	Rovereto	—	1	—	7
		10	8	36	26
Morva.					
Venezia Giulia	Tolmino	—	1	—	1
Rabbia					
Venezia Trident.	Riva (*a*)	—	1	—	1
»	Trento	—	1	—	1
		—	2	—	2
Rogna.					
Venezia Trident.	Tione	5	—	5	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici con casi di malattie	Numero dei Comuni con casi di malattie	Numero delle località con casi di malattie
Afta epizootica	7	18	38
Malattie infettive dei suini	10	18	62
Morva	1	1	1
Rabbia	2	2	2
Rogna	1	5	5

(*a*) Malattia sospetta.

MINISTERO DEL TESORO

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascerанno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
P. N. 5 0[0	5702	Papa Francesco fu Luigi, dom. a Novara, vincolata . . . . L.	20 —
3,50 0[0	561452 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Iacona Concetta fu Giuseppe, ved. di Drogo Liborio, dom. in Terranova di Sicilia (Caltanissetta) . . » Per la proprietà: Drogo Rosina fu Liborio, moglie di Mattina Giovanni, dom. in Terranova di Sicilia (Caltanissetta).	875 —
»	672244 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » Per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente.	70 —
»	561453 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » Per la proprietà: Drogo Annetta fu Liborio, moglie di Di Bona Domenico, dom. come la precedente.	875 —
»	672243 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » Per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente.	70 —
»	569234 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » Per la proprietà: Drogo Giovannina fu Liborio, moglie di Pancari Salvatore, dom. come la precedente	875 —
»	672241 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . » Per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente	70 —
»	569235 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » Per la proprietà: Drogo Vincenzina fu Liborio, moglie di Vacirca Gaetano, dom. come la precedente	875 —
»	672242 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » Per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente	70 —
»	670240 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Rossi Luigi, Emilia, Carmelina, Ida, Giovannina e Maria di Carmine, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Agropoli (Salerno) . . . . » Per l'usufrutto: Rossi Carmine di Luigi, dom. ad Agropoli	49 —
Cons. 5 0[0 vecchio	255693 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Cimmino Pietro fu Cristoforo, dom. in Napoli. . . . . » Per l'usufrutto: Bonito Gaetano di Raffaele	460 —
3,50 0[0	751910	Valle Pierino fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà di Isnardi Giuseppina, ved. di Valle Giuseppe, domic. in Alba (Cuneo) . . . . »	17 50
Cons. 5 0[0	150116	Cirincione Rosa, Antonino e Salvatore fu Paolino, minori, sotto la patria potestà della madre Scordato Rosina, ved. di Cirincione Paolino, dom. in Bagheria (Palermo). . . . »	500 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	650995	Parrocchia di San Lorenzo in Trinquelli, frazione del comune di Genga (Ancona) . . . . L.	199 50
»	593506	Caserta Raffaele fu Giuseppe, dom. a Maida (Catanzaro). Vincolata . . . . »	59 50
»	624317 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Fischer Enrico di Guglielmo . . . . » per l'usufrutto: Frediani Argene.	24 50
»	570216 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	77 —
»	756067 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Montesano Luigi di Eduardo . . . . » Per la proprietà: Montesano Carmine, Adelina ed Eduardo di Luigi, minori, sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri dal medesimo Montesano Luigi, nonchè dello stesso Montesano Luigi di Eduardo e Palo Antonietta fu Pasquale, coniugi, eredi indivisi, dom. in Vietri sul Mare Salerno).	70 —
»	130707	Comune di S. Giorgio Canavese (Torino) . . . . »	28 —
4,50 0[0	3426	Causa Pia Sottocornola, amministrata dalla Fabbriceria di Monguzzo (Como) . . . . »	132 —
»	3497 Assegno provv.	ntestata come la precedente . . . . »	2 54
3,50 0[0	714753 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Valan Angelo e Giovanni fu Luigi, Valan Eugenio, Romano, Vittorio ed Italia, nubile, fu Antonio, Valan Carlo di Giuseppe; Del Monego Maria fu Giovanni Battista, vedova di Antonio Valan, tutti eredi indivisi immediati o mediati di Valan Giovanni fu Angelo, domiciliati il Romano, l'Eugenio ed il Carlo a Roma, gli altri a Maniago (Udine) . . . . » Per l'usufrutto: congiuntamente ai signori Valan Eugenio ed altri.	437 50
»	393475 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Congiuntamente ai fratelli Valan Giovanni ed Angelo fu Luigi . . . . » Per la proprietà: Valan Angelo e Giovanni fu Luigi, Valan Eugenio, Alberto, Romano e Vittorio di Antonio, Valan Carlo di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, tutti in parti uguali e quali eredi indivisi di Valan Giovanni fu Angelo, dom. i due primi in Maniago (Udine) e gli altri in Roma.	437 50
»	352539	Congregazione di Carità di Mongurzo (Como) per legato Canzi per sussidi alle vedove più povere della parrocchia di San Biagio . . . . »	42 —
5 0[0	97352 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Roma Michele fu Antonio, dom in Napoli » Per l'usufrutto: Roma Eliseo fu Antonio.	215 —
Cons. 5 0[0	68751	Andreotti Achille di Pietro, dom. a Lucca . . . . »	500 —
»	184061	Favorini Giovanni Battista fu Sebastiano, dom. in Manziana (Roma)	120 —
»	173313	Gagliardi Leona di Vincenzo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova . . . . »	615 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 0[0	173314	Gagliardi Ottorino di Vincenzo, minore, ecc., come la precedente	615 —
3,50 0[0	639821	Scarrone Giulia di Sebastiano, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Altare (Genova)	245 —
Cons. 5 0[0	51918 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Caccianiga Giuseppina fu Luca. Per la proprietà: Pio Istituto dei figli della Provvidenza in in Milano	2.850 —
»	8536 Polizza comb	Tavanti Simone di Stefano, dom. a Campolmi (Arezzo)	20 —

Roma, 28 febbraio 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 2).

1ª Pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Consolidato 5 0[0	251558	500 —	*Vergona* Giovanni di Giovanni, domic. a Leni (Messina); con avvertenza che non potrà mai alienarsi senza l'intervento del vescovo di Lipari o di chi ne fa le veci	*Favaloro* Giovanni di Giovanni, domic. a Leni (Messina); con avvertenza come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma 15 luglio 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale delle imposte dirette sui redditi.

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 7 maggio 1922:

Canciello Michele, agente delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per infermità dal 1° maggio a tutto il 31 luglio 1922.

Luciani Federico, agente superiore delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per infermità dal 9 marzo a tutto il 31 maggio 1922.

Con R. decreto dell'11 maggio 1922:

Bruno Attilio, applicato delle imposte dirette, è confermato in aspettativa per infermità dal 1° aprile a tutto il 31 maggio 1922.

Con R. decreto del 14 maggio 1922:

Mercadante Luigi, agente capo delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per infermità dal 24 marzo a tutto il 25 aprile 1922.

Alessi Armando, agente capo delle imposte dirette, è confermato in aspettativa per infermità dal 7 maggio a tutto il 6 luglio 1922.

Morra Gaspare, applicato delle imposte dirette, è confermato in aspettativa per infermità dal 1° maggio a tutto il 31 luglio 1922.

Con R. decreto del 27 maggio 1922:

Calafiore Nicolò, applicato delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per infermità dal 22 aprile a tutto il 21 maggio 1922.

Lollo Lorenzo, applicato delle imposte dirette, è collocato in aspettativa dal 1° febbraio a tutto il 31 luglio 1922.

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente*.